



COMUNE DI BANARI

Provincia di Sassari

Piazza A. Solinas n° 1 – 07040 Banari - ☎ 079/826001

P.Iva n. 00257710903

protocollo@pec.comune.banari.ss.it

Settore socio-culturale

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL' ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' A.R.E.A. UBICATO NEL COMUNE DI BANARI, SITO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE, ATTUALMENTE RESOSI DISPONIBILE.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI RENDE NOTO

Conformemente a quanto disposto dalla L.R. 06.04.1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"; in esecuzione della deliberazione della G.C. n 27 del 27/03/2019 e della propria Determinazione n. 215/72 del 09.05.2019, stante la necessità di provvedere all'assegnazione in locazione di n. 1 unità immobiliare di alloggio di edilizia pubblica di proprietà A.R.E.A., attualmente disponibile nel territorio del Comune di Banari, così come da comunicazione pervenuta in data 20.03.2019 prt. 801 da parte di A.R.E.A.

Articolo 1 – Indizione Bando

È indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 Aprile 1989, n° 13, come modificata dalla L.R. n° 14 del 28/05/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, un bando di concorso per la predisposizione di una graduatoria, valevole ai fini dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà A.R.E.A., disponibile nel Comune di Banari.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6 Aprile 1989, n° 13 per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, e in genere per motivate esigenze di particolare rilevanza di gravità.

Articolo 2 - Requisiti generali per la partecipazione al concorso – da possedere alla data di pubblicazione del presente bando

Possono partecipare al presente bando di concorso gli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza europea ovvero cittadinanza di Stato extra comunitario, purché, in questo caso, il richiedente sia in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, con residenza da almeno cinque anni nel comune di Banari (nei limiti del 10% degli alloggi disponibili);

b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Banari, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione ad un solo ambito territoriale. (Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale vengono dedicati almeno i 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricavano almeno i 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione

fiscale).

Ai sensi della Legge 15 gennaio 1991 n° 7 articolo 2 sono considerati sardi emigrati:

A) Coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purchè abbiano almeno un genitore sardo;

B) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale di assegnazione.

È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della Legge 27.07.1978 n. 392:

- a) non sia inferiore a 45 mq per nucleo familiare composto da due persone,
- b) non inferiore a 60 mq per nucleo familiare composto da 3/4 persone;
- c) non inferiore a 75 mq per nucleo familiare composto da 5 persone;
- d) non inferiore a 95 mq per nucleo familiare composto da 6 persone e oltre.

Si considera adeguato comunque l'alloggio di almeno due vani esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi servizi e cucina, per il nucleo di una persona.

d) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto o abitazione su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata Legge 27 luglio 1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del Comune di Banari.

e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n° 457, non superiore a **€ 14.162,00**, come stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale del 10 marzo 2015, n° 9/38, fatte salve variazioni di tale limite che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO (ai sensi della legge n° 457/78).

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Il reddito complessivo così ottenuto **è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico** e, qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (abbattimenti previsti dall'art. 21 della L. 457/78).

g) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice;

h) non occupare, senza le autorizzazioni previste, qualsiasi immobile;

i) non aver occupato, senza le autorizzazioni dalle disposizioni in vigore, un alloggio ERP;

j) non aver occupato, senza le autorizzazioni previste, un alloggio anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'ente gestore. I soggetti che hanno occupato abusivamente un alloggio di ERP non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni

successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento di assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito.

L'occupazione senza titolo di un qualsiasi immobile o di un alloggio di ERP in vigenza del presente bando e della successiva graduatoria comporterà l'esclusione dalla stessa.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE (ai sensi della L.R. 13/89)

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno anche parte del nucleo familiare:

- * il convivente more uxorio;
- * gli ascendenti fino al terzo grado (genitori, nonni, bisnonni);
- * i discendenti fino al terzo grado (figli, nipoti, bisnipoti);
- * i collaterali fino al terzo grado (fratelli e sorelle, nipoti figli dei figli, zii paterni e materni); purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare:

- * risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso;
- * essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati;
- * essere comprovata dalle risultanze anagrafiche.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle lettere **d) e) f) g) h) i) j)**, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, nonché al momento di assegnazione.

Articolo 3 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle **condizioni soggettive ed oggettive** dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione dell'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, verranno quindi redatte, a norma dell'art. 13 della L.R. n. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione.

Nell'ambito del presente concorso i punteggi verranno così attribuiti:

a - Condizioni soggettive (massimo 8 punti):

a.1) reddito pro capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e deliberazione G.R. n. 9/38 del 10.03.2015.

- non superiore a **Euro 1.540,00** annue per persona (salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengono entro i termini di scadenza del presente Bando): **punti 2**;

- non superiore a **Euro 2.568,00** annue per persona (salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengono entro i termini di scadenza del presente Bando): **punti 1**;

N.B.: Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 bis, della legge 15 febbraio 1980, n. 25.

a.2) nuclei familiari composti da cinque unità ed oltre: **punti 1.**

a.3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1;**

a.4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, purchè la famiglia richiedente viva in coabitazione, ovvero occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata: **punti 1.**

a.5) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3 (invalidi): **punti 2;**

a.6) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappata la persona affetta da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una permanente diminuzione della capacità lavorativa superiore a 2/3): **punti 3.**

Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5).

a.7) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: **punti 2.**

Detto punteggio non è cumulabile con a.3) e a.4).

b) - Condizioni Oggettive (massimo 10 punti):

b.1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, ovvero in alloggio inidoneo per condizioni statico-strutturali o igienico sanitarie ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'Assistenza Pubblica: **punti 4;**

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave): **punti 2.**

b.1.3) abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: **punti 2.**

La presente condizione non è cumulabile con la condizione b.1.1).

b.2) Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando.

Abitazione in alloggio sovraffollato:

1. da parte di due persone a vano utile: **punti 2;**

2. da parte di tre persone a vano utile: **punti 3;**

3. da parte di quattro persone a vano utile: **punti 4;**

b.2.2) il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente articolo 2, punto c) se il titolare medesimo non si impegna all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso a un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale

l'alloggio sia da considerare adeguato.

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio: **punti 4.**

Tale condizione non è cumulabile con le altre condizioni definite ai punti precedenti b.1) e b.2)

Articolo 4- Sub graduatorie

1. Vi sono iscritte, d'ufficio, con i medesimi punti attribuiti nella graduatoria generale, le categorie individuate come "Anziani" e "Giovani coppie" ai punti a3) e a4) dell'articolo 9 della L.R. n. 13/1989. Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub graduatorie:
 - a) **Anziani:** richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.
 - b) **Giovani coppie:** coppia di coniugi uniti in matrimonio nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda; oppure i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della stessa domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
 - c) **Invalidi e portatori di handicap:** nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (disabili).

2. La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopra indicate è così determinata:
 - a) ad anziani, giovani coppie, persone sole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, qualora disponibili, secondo le quote minime indicate dalla regione nei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e per anziani in una percentuale in ogni caso non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;
 - b) ad invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, qualora disponibili, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27/04/1998, n° 384.

3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati, saranno assegnati secondo la graduatoria generale.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6/4/1989 n. 13, e secondo le modalità in esso indicate, di richiedere all'Amministrazione Regionale eventuali quote di riserva di tutti gli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, come disciplinato nella circolare regionale della Direzione Generale- Servizio Edilizia Residenziale- del 15/01/2019, avente ad oggetto " Art. 14 della L.R. 13/89- Riserva alloggi- trasmissione direttive", unitamente alla deliberazione di G.R. del 5.12.1989- n. 46/26.

Articolo 5- Canone d'uso

Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. n°13/89, come modificato dalla L.R. 28/05/1990, n°14/1990, e dalla L.R. 05/07/2000, n° 7 e successive modificazioni ed integrazioni. Per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo,

sulla classe demografica dei comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

Articolo 6- Modalità e termini di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al concorso, **munte di marca da bollo di € 16,00**, debbono essere redatte, a **pena di esclusione, esclusivamente sugli appositi moduli** predisposti dall'ufficio comunale competente, disponibili presso il Comune di Banari e scaricabili dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.banari.ss.it.

Le domande, debitamente compilate, dovranno essere inserite dentro un plico e:

- indirizzate al Comune di Banari, Piazza Antonio Solinas n. 1- e presentate all'Ufficio Protocollo del medesimo Comune **A PENA DI ESCLUSIONE entro le ore 13 del 60° giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.)**, secondo le seguenti modalità:

- ✓ consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Banari, dal lunedì al venerdì h. 9.00-13.00; il lunedì e mercoledì dalla 15.30 alle 17,30;

- ✓ spedizione per P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.banari.ss.it

- ✓ spedizione, a mezzo di raccomandata postale A/R, indirizzata al: Comune di Banari- Ufficio Servizi socio-culturali- Piazza Solinas n. 1- 07040 Banari (SS).

In caso di spedizione per posta, nel retro del plico contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura **"Domanda di partecipazione bando pubblico per l'assegnazione di alloggi popolari ERP"**.

L'Amministrazione comunale non risponde dello smarrimento o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

Il plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà in ogni caso pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S. Nel caso di trasmissione per lettera raccomandata, non farà fede il timbro postale di partenza.

La data di pubblicazione del Bando sul B.U.R.A.S. sarà resa nota mediante avviso nel sito www.comune.banari.ss.it

N.B.: Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 13/89, per i lavoratori emigrati residenti all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Articolo 7- Contenuto e modalità di compilazione della domanda.

Le domande, debitamente compilate in contestuale formato di dichiarazione sostitutiva secondo i contenuti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, devono essere sottoscritte congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 38, comma 3 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Più precisamente, nella compilazione delle domande, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni, con l'avvertenza che le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione automatica del concorrente dalla graduatoria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi di Legge.

A) Per la generalità dei cittadini:

nel modulo dovranno essere chiaramente indicati:

✓ **Con riferimento al richiedente**

- Il cognome e il nome;
- Luogo e data di nascita;
- Il numero di codice fiscale;
- La cittadinanza e residenza;
- Il Comune sede dell'attività lavorativa;
- Ogni altro elemento di natura soggettiva o oggettiva, richiesto in dettaglio nel modulo di domanda, inclusa la compilazione del prospetto relativo alle situazioni che danno luogo al riconoscimento del punteggio utile per collocazione in graduatoria, nonché l'elencazione obbligatoria della documentazione allegata;
- L'esatto recapito presso il quale si dovranno effettuare le comunicazioni relative al concorso.

✓ **Con riferimento al nucleo familiare**

- La composizione del nucleo familiare, corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente, nonché dalla rispettiva relazione di parentela o di convivenza;
- L'eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da menomazioni, ovvero portatori di handicap comportanti diminuzione permanente dell'attività lavorativa;
- Il reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La sussistenza dei requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 della L.R. n. 13/89 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;

✓ **Con riferimento, in particolare, ai componenti di età superiore ai 16 anni:**

- Se lavoratori dipendenti o pensionati: l'indicazione del reddito imponibile risultante dal modello CUD, UNICO o 730 (se presentati) relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda (2018);
- Se lavoratori autonomi: l'indicazione del reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda (2018);
- Se disoccupati e/o in cerca di prima occupazione: l'indicazione dello stato di disoccupazione come risultante dal Centro circoscrizionale per l'impiego;
- Se studenti: l'indicazione dell'istituto scolastico regolarmente frequentato, precisando se trattasi di corso diurno o serale.

L'omessa dichiarazione dei dati richiesti, potrà comportare l'esclusione dal concorso.

• **Casi particolari:**

- Per i redditi per i quali non è previsto il modello CUD (esempio collaboratrici familiari), dovrà essere indicato comunque l'importo del reddito totale percepito nell'anno dell'ultima dichiarazione dei redditi (2018).
- Per i titolari di pensione non imponibile (invalidità civile, pensione sociale, assegno di sostentamento), dovrà essere indicata l'appartenenza a tale categoria, affinché si possano applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti.
- Nel caso di coniuge separato, dovrà essere indicato l'importo annuo dell'assegno di mantenimento ricevuto e specificato se percepito per sé o per i figli. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere comunque indicati, con riserva di presentare successivamente la sentenza di separazione e la relativa omologazione del Tribunale. La presentazione di domande incomplete (mancanti di firme, bollo, documentazione sui redditi, situazioni non autocertificabili, consenso al trattamento dei dati, ...) ne comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

La dichiarazione mendace comporterà l'esclusione dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

✓ **Con riferimento all'alloggio occupato**

- L'ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato;
- L'eventuale situazione di disagio abitativo;
- La non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Banari;
- La non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo determinato ai sensi della Legge 392/78, con applicazione dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del territorio di Banari;
- La non assegnazione, in precedenza, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero non assegnazione, in precedenza, di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
- La non concessione, fuori dai casi previsti dalla legge, in precedenza, di alloggio di Edilizia Residenziale pubblica, assegnato in concessione semplice;

N.B. Nel modulo è chiaramente precisato quali elementi debbano essere dichiarati in relazione al solo richiedente e quali in relazione a tutti i componenti del nucleo familiare:

B) per talune categorie di cittadini: GIOVANI COPPIE

Nel modulo dovrà essere chiaramente indicata:

- la data di costituzione della famiglia (non anteriore a due anni rispetto alla data della domanda);
- la futura data di costituzione della famiglia (non oltre un anno rispetto alla data della domanda);

N.B. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

**Articolo 8-
Documentazione da allegare alla domanda**

Le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da **Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e dei componenti maggiorenni del nucleo familiare.**

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa come di seguito indicato.

GIOVANI COPPIE:

- Certificato di matrimonio o di unione civile solo qualora non residenti a Banari;
- Nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio ovvero di voler costituire unione civile entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei componenti la coppia;

INVALIDITÀ e HANDICAP:

- Copia conforme all'originale del certificato della ASL-INPS o della sentenza di riconoscimento di invalidità comprovanti tale condizione;

CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIO:

- copia conforme all'originale del certificato Asl comprovante l'alloggio improprio, l'antigienicità o il sovraffollamento;
- documentazione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare;

SFRATTO:

- Copia conforme del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria, dell'ordinanza di sgombero, del provvedimento di collocamento a riposo;
- (Eventuale) Copia sentenza omologata di separazione;
- Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

Articolo 9- Formazione della graduatoria

- A. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nella medesima graduatoria e nelle sub-graduatorie speciali, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata per 30 gg. consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di Banari, presso gli uffici dell'A.R.E.A.- Distretto di Sassari- sul sito internet del Comune di Banari all'indirizzo www.comune.banari.ss.it; la stessa diverrà definitiva qual ora non vi siano impugnazioni in merito.
- B. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella medesima.
- C. Ai sensi dell'art. 10, 5° comma L.R. 13/89, avverso la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione alla Commissione Comunale per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica **ENTRO i 30 giorni** successivi alla data di pubblicazione della graduatoria nell'ALBO PRETORIO del Comune.

I lavoratori emigrati all'estero possono presentare opposizione **ENTRO i 60 giorni** dalla ricezione della lettera raccomandata di cui al precedente punto B., inviata dal Comune. All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso.

Non sono valutati, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando di concorso.

- D. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione per l'assegnazione degli alloggi E.R.P., formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio, in seduta pubblica, fra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La data degli eventuali sorteggi è comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi.
- E. La graduatoria definitiva verrà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria. Sarà pubblicata per 30 gg. consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di Banari, presso gli uffici dell'A.R.E.A.- Distretto di Sassari- sul sito internet del Comune di Banari all'indirizzo www.comune.banari.ss.it. e, qualora non intercorrano ricorsi, costituirà provvedimento definitivo.

Articolo 10- CONTROLLI

Il Comune di Banari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei **controlli**, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune **emerga la non veridicità** del contenuto della dichiarazione, **il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.**

Articolo 11
PUBBLICITÀ

Al bando di concorso sarà assicurata la massima pubblicità nei modi più idonei ed opportuni attraverso:

- affissione per almeno 30 giorni consecutivi all'albo pretorio;
- affissione di manifesti informativi;
- pubblicazione di avvisi sui quotidiani di maggiore diffusione;
- ogni altra modalità ritenuta idonea al perseguimento dell'obiettivo;
- pubblicazione avviso c/o sede AREA di Sassari.

Articolo 12.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lara Murgia, Responsabile del servizio socio-assistenziale. Eventuali chiarimenti si potranno richiedere all'Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 al alle 13,00; il lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Recapito telefonico: 079/826001- ufficio socio-assistenziale.

Articolo 13.
TUTELA DATI PERSONALI

- Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", si informano gli interessati che i dati forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dal Comune di Banari e trattati unicamente per le finalità connesse al bando.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Il titolare del trattamento dei dati va individuato nell'Amministrazione del Comune di Banari.

Articolo 14.
PUBBLICAZIONE BANDO

Il presente bando, costituito dal presente testo e dal "Modulo di domanda", è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Banari per 30 giorni consecutivi e affisso presso diversi esercizi commerciali e/o presso noti punti di interesse collettivo presenti nel territorio comunale.

Articolo 15.
NORME FINALI

- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla L.R. 06.04.1989, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni.